



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)  
TEL. (06)328221  
FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: <http://www.lnd.it/>

Stagione Sportiva **2015/2016**

Comunicato Ufficiale N°**134** del **21/04/2016**

## Sommario

RISULTATI.....	2
GIUSTIZIA SPORTIVA .....	2
Decisioni del Giudice Sportivo .....	2

# RISULTATI

## Elenco risultati

### SERIE D

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/04/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE I - 15 Giornata - R			
AVERSA NORMANNA S.R.L.	- FRATTESE S.R.L.	2 - 2	

# GIUSTIZIA SPORTIVA

### *Decisioni del Giudice Sportivo*

Il Sostituto Giudice Sportivo, Dott. Aniello Merone, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari nella seduta del 21 Aprile 2016, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## GIUDICE SPORTIVO

### GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

#### GARE DEL 3/ 4/2016

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### SESTRI LEVANTE - GOZZANO SSD.AR.L.

Il Giudice Sportivo:

- letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dal A.S.D. GOZZANO SSDRL, con il quale si chiede sia inflitta all'USD SESTRI LEVANTE la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull'impiego dei calciatori "giovani";

- rilevato che, nel corso della gara l'USD SESTRI LEVANTE procedeva alla sostituzione di tre calciatori e più precisamente: " al 30' del secondo tempo, il n. 8 Owusu Ansah Derrik (classe '94) con il n. 16 Meucci Matteo (classe '93); " al 7' del secondo tempo, il n. 3 Usai Luigi Denis (classe '96) con il n. 17 Gallotti Lorenzo (classe '94); " al 10' del secondo tempo, il n. 7 Marinai Stefano (classe '93) con il n. 20 Provenzano Christian (classe '96);

- rilevato che la sostituzione effettuata al 7' del secondo tempo determinava la violazione dell'obbligo d'impiegare, per l'intera durata della gara, almeno 2 calciatori nati dal 1° gennaio 1996, oltread 1 calciatore nato dal 1° gennaio 1995 ed 1 calciatore nato dal 1° gennaio 1997, così come previsto dal C.U. n. 1, del 1 luglio 2015, lettera c) del Dipartimento Interregionale.

P.Q.M.

Delibera:

- 1) di accogliere il reclamo;
- 2) di infliggere alla USD SESTRI LEVANTE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

## **GARE DEL 10/ 4/2016**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### LEONFORTESE - SPORTCLUB MARSALA 1912SRL

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.P.D. LEONFORTESE con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, dei calciatori Perricone Claudio Maria e Sanmartano Alessio Laquidara, entrambi tesserati per l'A.S.D. SPORT CLUB MARSALA.

- rilevato che il reclamo risulta inoltrato a mezzo PEC il giorno 14 aprile 2016, inutilmente decorso il termine, previsto dall'art. 29, comma 4, let. b) C.G.S., di tre giorni, esclusi i festivi, dal giorno in cui si è svolta la gara;

- rilevato, comunque, nel merito, che il ricorso della ricorrente si presenta icu oculi del tutto privo di fondamento atteso che, da un lato, esso poggia su una fantasiosa, nonché errata, ricostruzione della quaestio facti - l'affermato "annullamento" della gara Marsala-Gelbison Vallo della Lucania del 28 febbraio 2016 (che sarebbe stato disposto prima dall'arbitro e successivamente da codesto Giudice sportivo, con proprio comunicato ufficiale), in luogo del rinvio della stessa resosi necessario per indisponibilità del campo di giuoco - dall'altro lato, propone una pretestuosa tesi in diritto, ancorata a precedente ricorso presentato, da altra società, innanzi alla CFA e dichiarato inammissibile già con pronuncia del 12.3.2016 (più di un mese prima del ricorso di cui si discute)

P.Q.M.

Delibera:

- 1) l' inammissibilità del reclamo, poiché tardivo;
- 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.P.D. LEONFORTESE - A.S.D. SPORT CLUB MARSALA 0-0, d.c.r.;
- 3) di addebitare sul conto della A.P.D. LEONFORTESE la tassa di reclamo;
- 4) di condannare la A.P.D. LEONFORTESE al pagamento delle spese in favore della A.S.D. SPORT CLUB MARSALA, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, C.G.S. CONI, e dell'art. 16, comma 5, C.G.S. FIGC.

## **GARE DEL 6/ 9/2015**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### A.P.D. LEONFORTESE – S.S.D. CITTÀ DI SCORDIA

Il Giudice Sportivo,

- visto il comunicato ufficiale n. 104/CFA del 14 aprile 2016 emesso dalla IV sezione della Corte Federale d'Appello che ha accolto il ricorso per revocazione proposto dalla S.S.D. CITTÀ DI SCORDIA avverso alla decisione assunta dalla III sezione della Corte Sportiva d'Appello con comunicato ufficiale n. 083/CSA del 26.2.2016, disponendone l'annullamento e rimettendo gli atti a codesto giudice per l'esame del merito;

- esaminato il reclamo del 7 settembre 2015 proposto dalla S.S.D. CITTÀ DI SCORDIA con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Speciale Filippo tesserato per la A.P.D. LEONFORTESE.

- lette le ulteriori memorie inviate dalla SSD Città di Scordia entro il termine previsto dall'art. 21, C.G.S. CONI dalla SSD

- rilevato che il calciatore summenzionato, all'epoca tesserato per la società Castelbuonese, ha preso parte, in data 16 aprile 2015, alla gara Castelbuonese-Castellamare, quarti di finale della fase regionale del campionato Juniores2014/2015, organizzato dal Comitato Regionale Sicilia ed a seguito della medesima gli è stata comminata la squalifica per una gara per "recidiva in ammonizione II infrazione", di cui al C.U. n.501 del 17 aprile 2015 emesso dal Comitato Regionale Sicilia.

- rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata e che, pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva il calciatore Speciale Filippo non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto

**P.Q.M.**

Delibera:

- 1) di accogliere il reclamo;
- 2) di infliggere alla A.P.D. LEONFORTESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

**GARE DEL 20/ 4/2016**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)**

GUASTAMACCHIA ANTONIO (AVERSA NORMANNA S.R.L.)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

NAPPO GIOVANNI (AVERSA NORMANNA S.R.L.) LICCARDO CRESCENZO (FRATTESE S.R.L.)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)**

COSTANZO CLAUDIO (FRATTESE S.R.L.)

**AMMONIZIONE (XII INFR)**

VARCHETTA ALESSANDRO (FRATTESE S.R.L.)

**AMMONIZIONE (VIII INFR)**

MARZANO VINCENZO (AVERSA NORMANNA S.R.L.)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

ESPOSITO ROBERTO (AVERSA NORMANNA S.R.L.)

# Giustizia Sportiva Gara Amichevole

In relazione alla gara Amichevole Viterbese Castrense – Pianese prevista il 24.03.2016 e non disputata, il Giudice Sportivo assume i seguenti provvedimenti disciplinari:

## A CARICO DI SOCIETA'

### AMMENDA

Euro 500,00 PIANESE

Per avere la società rinunciato alla disputa di una gara amichevole debitamente autorizzata dal Dipartimento Interregionale.

## A CARICO DIRIGENTI

### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 05/05/2016

CAFARO LUCIANO (VITERBESE CASTRENSE)

Per avere rivolto espressioni irrispettose all'indirizzo del Direttore di gara.

Il Sostituto Giudice Sportivo  
(Aniello Merone)

**Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questo Dipartimento entro l' 11 maggio 2016**

Eventuali richieste di copia dei documenti ufficiali e reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ex art. 36 bis e 37 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania 47 – 00187 Roma  
e-mail: cortesportiva.appello@figc.it cortesportiva.appello@pec.figc.it – fax: 0684915236 - 0684915211

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo del Dipartimento Interregionale il 21 Aprile 2016.**

Il Segretario  
(Mauro de Angelis)

Il Presidente  
(Antonio Cosentino)